



Roma, 06.12.1995

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

A/ LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sez.
Prot. N. 5173986 Allegati...

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.2.16

OGGETTO:

Legge 4 dicembre 1993, n° 494 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n° 400 concernente
“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime”.

Art. 3, comma 2.

CIRCOLARE N° 35

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

**ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI**

**ALLE AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI**

e, per conoscenza

**COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO
S E D E**

Si comunica che con decreto interministeriale in data 15 novembre 1995, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e che comunque si unisce in copia, è stato adottato il regolamento per la determinazione delle misure dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite per finalità di pesca e acquicoltura, nonché relative alla cantieristica e attività connesse.

Come indicato nel relativo testo, le misure ivi indicate si riferiscono all'anno 1994 e pertanto esse, ai sensi dell'art. 04 della legge 494/93 sono aumentate, per quanto attiene agli articoli 1 e 2, del 3.90% per l'anno 1995, individuando le seguenti misure unitarie:

Art. 1

punto 1.1 Lit. 20,780;

punto 1.2 Lit. 5,195.

Art. 2 Lit. 1662,40

Per il 1996, la percentuale derivante dagli indici ISTAT è pari al 7,35% così come indicato nel decreto ministeriale in corso di emanazione.

Art. 1

punto 1.1 Lit. 22,30;

punto 1.2 Lit. 5,57.

Art. 2 Lit. 1784,58

Come indicato all'art. 3 del decreto in parola, ove le misure unitarie aggiornate conducano a determinare canoni in misura complessiva inferiore, dovrà applicarsi il canone minimo indicato di Lit. 500.000.

Allo stato attuale, considerato che il decreto interministeriale di cui trattasi è al vaglio degli Organi di controllo, i canoni per il 1996 saranno applicati con la nota clausola del "salvo conguaglio". I canoni definitivi saranno disposti con successiva circolare.

Si prega di voler assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI
DOM/ca
11 cir 002



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

di concerto con il

MINISTERO DEL TESORO

ed il

MINISTERO DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

CONSIDERATA la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato articolo 03, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 1994;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'articolo 48 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successivamente modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

1.1 **Lit. 20** (venti) per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo.

1.2 **Lit. 5** (cinque) per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.

ARTICOLO 2

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'articolo 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura.

1.1 **Lit. 1600** (milleseicento) per metro quadrato e per anno.

ARTICOLO 3

1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. **500.000** (cinquecentomila).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 NOV 1995

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

Prof. CHIMIENTI

**IL MINISTRO DEL TESORO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Dot. G. SVEGAS**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM/ca
6 Caq2